Sintesi C-667/19-1

Causa C-667/19

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

9 settembre 2019

Giudice del rinvio:

Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia)

Data della decisione di rinvio:

12 luglio 2019

Attrice:

A.M.

Convenuta:

E.M.

Oggetto del procedimento dinanzi al giudice nazionale

Il procedimento principale riguarda i requisiti relativi alla descrizione dei prodotti cosmetici ai sensi del regolamento n. 1223/2009.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Il giudice del rinvio mira a stabilire che cosa si debba intendere per funzioni essenziali di un prodotto cosmetico alla luce del regolamento n. 1223/2009 e se, per quanto concerne le informazioni richieste per i prodotti cosmetici, sia possibile fare riferimento ad un catalogo aziendale.

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, debba essere interpretato nel senso che esso, nella parte in cui

dispone che i prodotti cosmetici devono recare, sul recipiente e sull'imballaggio, le indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili, relative alle funzioni del prodotto cosmetico, salvo se risultano dalla sua presentazione, si riferisce alle funzioni essenziali del prodotto cosmetico, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, ossia, alla funzione di pulizia (mantenimento dell'igiene), di cura e di protezione (mantenimento in buono stato), di profumazione e di abbellimento (modificazione dell'aspetto), o nel senso che la citata disposizione riguarda le funzioni più specifiche, che consentono di identificare le proprietà di un determinato prodotto cosmetico.

2) Se l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, nonché il considerando 46 del medesimo regolamento, debbano essere interpretati nel senso che le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d), g) e f), della citata disposizione, ossia le precauzioni per l'impiego, gli ingredienti e le funzioni, possono essere indicate in un catalogo aziendale che include anche altri prodotti, riportando sull'imballaggio il simbolo indicato al punto 1 dell'allegato VII.

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a); l'articolo 19, paragrafi 1, lettere d), g) e f) e 2) nonché l'allegato VII, punto 1.

Disposizioni del diritto nazionale fatte valere

Legge sui prodotti cosmetici, del 30 marzo 2001, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 6

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1. L'attrice A. M. e la convenuta E. M. hanno intrattenuto rapporti commerciali nell'ambito dei quali l'attrice ha acquistato dalla convenuta, quale distributore, i prodotti cosmetici di una società americana.
- 2. La convenuta ha fornito all'attrice opuscoli al dettaglio per ogni prodotto cosmetico nonché la documentazione relativa alle formazioni. L'attrice è stata informata del fatto che ogni prodotto cosmetico conteneva un riferimento all'opuscolo e che si trattava di prodotti americani, non tradotti in lingua polacca. Il 28 gennaio 2016, l'attrice ha acquistato dalla convenuta, tra l'altro, 40 cataloghi al dettaglio al prezzo di 1 grosz (0,01 zloty polacchi; 0,01 PLN) nonché 10 cataloghi al prezzo di 1 grosz. Il giorno successivo, il 29 gennaio 2016, essa ha

acquistato prodotti cosmetici al prezzo di 3.184,25 PLN lordi, tra cui, creme, maschere e ciprie.

- 3. Sugli imballaggi dei prodotti figuravano le informazioni relative al responsabile, alla denominazione originale del cosmetico, alla composizione, alla data di scadenza e al numero di serie del cosmetico, nonché il simbolo grafico «mano con libro» il quale rinviava al catalogo in polacco.
- 4. L'attrice è receduta dal contratto per il motivo che sugli imballaggi non era indicata la funzione dei cosmetici in lingua polacca e le informazioni relative alle proprietà e alla composizione erano riportate soltanto nel catalogo. La convenuta ha affermato che i prodotti erano etichettati conformemente alla normativa vigente in Polonia.
- 5. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda. La fondatezza delle richieste dell'attrice e della convenuta era stata esaminata sotto il profilo della garanzia per vizi della merce. Il Sąd rejonowy (tribunale circoscrizionale) ha ritenuto che, i chiarimenti forniti dall'attrice, secondo i quali, fino al giorno del ricevimento della merce, la stessa non fosse a conoscenza del fatto che i prodotti non erano identificati in lingua polacca, non risultavano credibili, in quanto l'attrice aveva ammesso la circostanza della sussistenza dei precedenti rapporti di collaborazione tra le parti.
- 6. Il giudice ha inoltre constatato che, nel caso di specie, sulla confezione unitaria era stato apposto un simbolo grafico che faceva riferimento alle informazioni allegate. Il Sad rejonowy ha precisato che nella causa in esame l'attrice aveva omesso di denunciare immediatamente i vizi del prodotto, e che gli imballaggi dei cosmetici restituiti erano danneggiati.
- 7. L'attrice ha proposto appello avverso la suddetta decisione dinanzi al tribunale regionale, impugnando la sentenza nella sua interezza. L'attrice ha contestato la decisione impugnata per l'erronea valutazione degli elementi di prova riguardo al fatto che l'attrice era stata messa a conoscenza della mancata indicazione sugli imballaggi preconfezionati delle informazioni in lingua polacca relative alla funzione dei cosmetici nonché per l'erronea constatazione secondo cui l'attrice non aveva restituito i cosmetici alla convenuta nelle condizioni in cui li aveva ricevuti.
- 8. L'attrice ha inoltre censurato la valutazione del giudice, secondo cui il riferimento ad un catalogo (a pagamento) costituisce una corretta identificazione dei cosmetici venduti all'attrice, facendo valere che dagli elementi di prova contenuti nel fascicolo risultava che non era impossibile inserire tali informazioni su singoli prodotti.

Argomenti essenziali delle parti del procedimento dinanzi al giudice nazionale

- 9. L'attrice ha indicato che i prodotti cosmetici al dettaglio che aveva ricevuto con l'ultima fornitura non recavano sugli imballaggi preconfezionati alcuna descrizione in lingua polacca conforme al diritto vigente in Polonia in materia di commercializzazione dei prodotti cosmetici [regolamento (CE) n. 1223/2009 articolo 19, paragrafo 1, lettera f) e paragrafo 5].
- 10. La convenuta ha indicato che sui prodotti era stato apposto il simbolo «mano sul libro», il quale rimandava il destinatario del prodotto ad un foglio di istruzioni esterno, nella fattispecie ad un catalogo fornito con ogni prodotto, in lingua polacca, riferimento che risulta conforme all'articolo 19 del regolamento. Il catalogo in lingua polacca conteneva l'identificazione completa dei prodotti, le loro funzioni e le informazioni sulle controindicazioni e sull'impiego, nonché sugli ingredienti.

Presentazione succinta della motivazione del rinvio

- 11. I dubbi del giudice nazionale riguardano l'interpretazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1223/2009.
- 12. L'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento stabilisce che i prodotti cosmetici devono recare, sui recipienti e sugli imballaggi, le indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili, relative alle funzioni del prodotto cosmetico, salvo se le stesse risultano dalla presentazione del prodotto. Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento, la lingua nella quale vanno indicate le suddette informazioni è determinata dalla normativa dello Stato membro in cui il prodotto viene messo a disposizione dell'utilizzatore finale.
- 13. Dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento risulta che un prodotto cosmetico può, invero, non contenere le indicazioni relative alle funzioni, purché esse risultino dalla sua presentazione. Tuttavia, il regolamento non precisa di quali funzioni si tratti, né il loro livello di dettaglio.
- 14. Per la maggior parte dei prodotti cosmetici, il consumatore è in grado di riconoscere la funzione del cosmetico, ossia, la funzione di pulizia (ad esempio, saponi, dentifrici), la funzione di protezione (creme) o la funzione estetica (ad esempio, ciprie per il trucco, smalto per unghie). La prassi commerciale dimostra inoltre che per molti prodotti importati dai paesi extraeuropei la funzione del prodotto non è indicata nella lingua nazionale e ciononostante i consumatori sono normalmente in grado di riconoscerne le funzioni. Talvolta l'indicazione delle suddette funzioni nella lingua nazionale viene fornita su un adesivo apposto sull'imballaggio esterno. Raramente le stesse vengano riportate sul recipiente, soprattutto quando quest'ultimo si trovi all'interno di un imballaggio esterno sigillato con una pellicola avvolta a macchina, in quanto ciò richiederebbe un'ingerenza all'interno dell'imballaggio in cartone.

- 15. Con la questione sollevata dal giudice nazionale si tenta di determinare la portata dell'esenzione dall'obbligo di indicazione della funzione dei prodotti cosmetici sull'imballaggio e sul recipiente. Ci si chiede, se tale esenzione riguardi le ipotesi in cui le funzioni essenziali dei cosmetici, ossia la funzione di pulizia, di protezione ed estetica, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento, siano individuabili dalla presentazione del prodotto cosmetico o se si debba dare la possibilità di conoscere più in dettaglio le proprietà di un prodotto cosmetico, vale a dire, il suo impiego, l'uso verosimile cui è destinato ed i destinatari target del prodotto cosmetico.
- 16. Ulteriori dubbi riguardano la questione se le informazioni relative alle funzioni debbano essere indicate nella lingua del consumatore sulla confezione, problema che interessa principalmente i prodotti importati i quali vengono inseriti negli imballaggi di cartone, sigillati o riavvolti con un involucro di plastica. In tale contesto occorre rilevare che i suddetti prodotti cosmetici vengono sigillati anche per motivi di igiene.
- 17. La seconda questione pregiudiziale concerne le modalità di presentazione sui prodotti cosmetici delle informazioni relative alle precauzioni particolari per l'impiego, dell'elenco degli ingredienti e dell'indicazione delle funzioni specifiche di un prodotto cosmetico.
- 18. In linea di principio, le precauzioni per l'impiego devono essere indicate sui recipienti e sugli imballaggi esterni. Gli ingredienti possono figurare solamente sull'imballaggio esterno. A loro volta, le funzioni possono essere indicate sui recipienti e sugli imballaggi, salvo se risultano dalla presentazione del prodotto cosmetico.
- 19. Tuttavia, l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento consente che, qualora sia impossibile dal punto di vista pratico indicare le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) e g), sul recipiente o sull'imballaggio, le informazioni sono indicate su un foglio, su un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico. Qualora sia possibile, per motivi di ordine pratico, viene apposto un riferimento alle suddette informazioni in forma abbreviata oppure con il simbolo di cui all'allegato VII, punto 1. Il simbolo in questione è una mano che rimanda a un libro.
- 20. I dubbi riguardano pertanto la questione se, per motivi di ordine pratico, sia possibile utilizzare un catalogo aziendale con le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d), g) e f), al posto di un foglio, una fascetta o un cartellino fissati al prodotto. Il catalogo in questione contiene la descrizione anche di altri prodotti e non costituisce, di fatto, un foglio di istruzioni. Dal punto di vista pratico, il catalogo consente di conoscere in modo comprensibile ed esauriente un determinato prodotto. D'altra parte, sussiste il rischio che esso non sia sempre disponibile accanto ai cosmetici.

21. Occorre evidenziare che, nel caso di prodotti di piccole dimensioni, non è possibile, nella pratica, per motivi di utilità, indicare queste informazioni in modo esauriente sulla confezione e talvolta nemmeno sull'imballaggio.

